



CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a) Generale

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (b) *Copunza*

Al nome di (c) *Luigi Rodolfo*

(di o fu) *Marino*

e (di o fu) (e) *Marino Salomina*

nato il *6.11.1914* in *Paola*

Provincia (o Stato) (h) di *Cosenza*

sulla richiesta di (g) esso *Luigi*

per (h) *no continuato*

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: (i)

(a) Generale, penale e civile.

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri-peri-cittadini-nati-all'estero.
(c) Cognome o nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(d) Nome del padre. (e) Cognome e nome della madre.

(f) Per i nati all'estero.

(g) Cognome e nome del richiedente.

(h) Motivo della richiesta.

(i) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abilità o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: **NULLA**.
Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore della Repubblica, ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti alla tassa di bollo di L. 2.

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da tassa di bollo.

NULLA

PRIMO SEGRETARIO

fini dott. Flaminio

[Signature]

VISTO

LEGALIZZA

LA FIRMA DEL

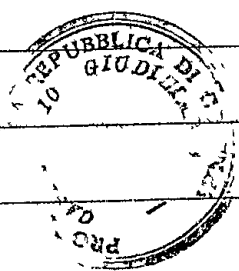
Scritt. Dott. Angelo

CAPO

SENZA

8 MAR 1957

IL SEGRETARIO CAPO DIRIGENTE



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====000(0)000=====

Prot.n. 3107
Ufficio Amm.vo

Brindisi, lì 8 APR. 1957

AL SIG. Fuoco Rodolfo
VIA Calabria N° 8
- Brindisi -

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Imperatore Adriano lotto 152 scala A interno 5. =

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 3,55. =

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto. =

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di £. 23.628 come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10 APR. 1957 al 10 MAG. 1957
£. 1410 vano x vani 3,55 £. 5.005 =
b) - canone consumo acqua normale " 450. =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale " 50. =
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) 1.692 =
e) - deposito spese contrattuali " 1.000. =
f) - I.G.E. 3% su a) " 151 =

T o t a l e

23.628
£. =

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio. =

Non presentandosi entro il 17 APR. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento. =

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

12/56 152
ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

Il sottoscritto, FUOCO Rodolfo di Carmine, nato a PAOLA (Cosenza) il 6 Novembre 1917, e residente a Brindisi in Via Calabria n.8, rivolge domanda al fine di ottenere l'assegnazione di un appartamento di almeno 3 (tre) vani utili ed accessori, di proprietà di codesto Ente.-

Fa presente che l'abitazione che attualmente occupa è insufficiente per la composizione numerica della sua famiglia ed anche perchè è malsana in quanto non prende luce dall'esterno e quindi è umida, tanto da provocare le malsane condizioni di salute dei propri congiunti.-

Inoltre, fa presente che presta servizio presso l'aeroporto militare di Brindisi, in qualità di Sergente maggiore marconista in servizio permanente.-

IL RICHIEDENTE

Sig. M^{re}. Rodolfo Fuoco

CENTRO CONTROLLO REGIONALE

BRINDISI

= D I C H I A R A Z I O N E =

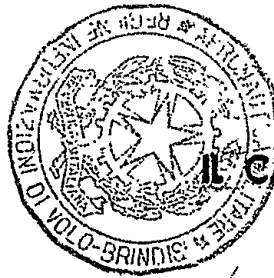
Si dichiara che la famiglia del Sergente Maggiore marconista in S.P.

F U O C O Rodolfo,

di Carmine - classe 1917, si compone:

- FUOCO Rodolfo di Carmine nato a PAOLA il 6.11.1917 (capo famigl.
- BRANCA Giuseppina di Silvio " ROGGIANO GRAVINA il 7.12.923 (moglie
- FUOCO Francesco di Rodolfo " S. LORENZO DEL VALLO il 28.8.53 (figli
- FUOCO Annamaria di Rodolfo " COSENZA il 30.9.1954 (figlia)
- FUOCO Ugo di Rodolfo " CELICO il 26.4.1956 (figlio)

A richiesta dell'interessato, in carta semplice, per uso alloggio.-



IL CAPO SEGRETERIA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

"Case Per l-Senza tetto"

GESTIONE INA-CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int.

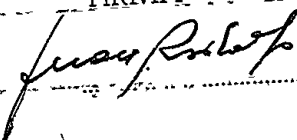
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

Osservazioni:

FIRMA



(1) Locatario o Assegnatario

I. A. C. A. - Brindisi	
PROT. N. 6504	GIU. 1961

ILL/MO SIG. PRESIDENTE DELL'ISTITUTO
AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto Tamborino Domenico, residente e domiciliato in Brindisi alla via Imperatore Costantino n.91, Guardia di P.S., chiede alla S.V.Ill/ma di volergli assegnare un appartamento di codesto Istituto.

A tal fine fa presente che il Maresciallo di Aviazione Fuoco Rodolfo è stato trasferito a R.Calabria e che fra poco lascerà libero l'appartamento sito alla Via Imperatore Adriano - Scala A - Int. 5 - Lotto 15, appartamento questo che potrebbe essere assegnato al sottoscritto.

Fa inoltre presente che il suo modesto stipendio non gli consente di trovare altrò appartamento a fitto libero e che ove abita attualmente è casa antigienica, senza aria e priva di tutti i conforti.

Sicuro che la presente verrà presa in benevola considerazione, ringrazia ed ossequia- *Domenico Tamborino*
Brindisi, 23 giugno 1961 -

A
B

A. C. P. - Brindisi
PROT. N. 6245
7 GIU. 1961

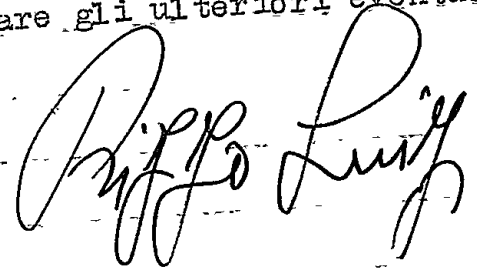
Spett.le Istituto Autonomo Case Popolari
B R I N D I S I

Il sottoscritto RIZZO Luigi, guardia di P.S., abitante alla Via Mecenate, 154, essendo venuto a conoscenza che l'abitazione attualmente occupata dal Sig. FUOCO Rodolfo sita alla Via Romolo, prossimamente, per trasferimento disposto a carico dello stesso Sig. FUOCO, si renderà libera, si onora chiedere alla S.V. Ill/ma acchè detto appartamento sia assegnato al sottoscritto.

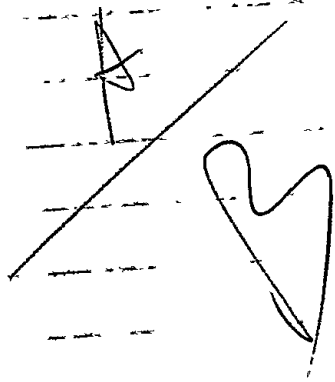
Fa presente che attualmente lo stesso abita in una sola stanza priva di alcun confort igienico.

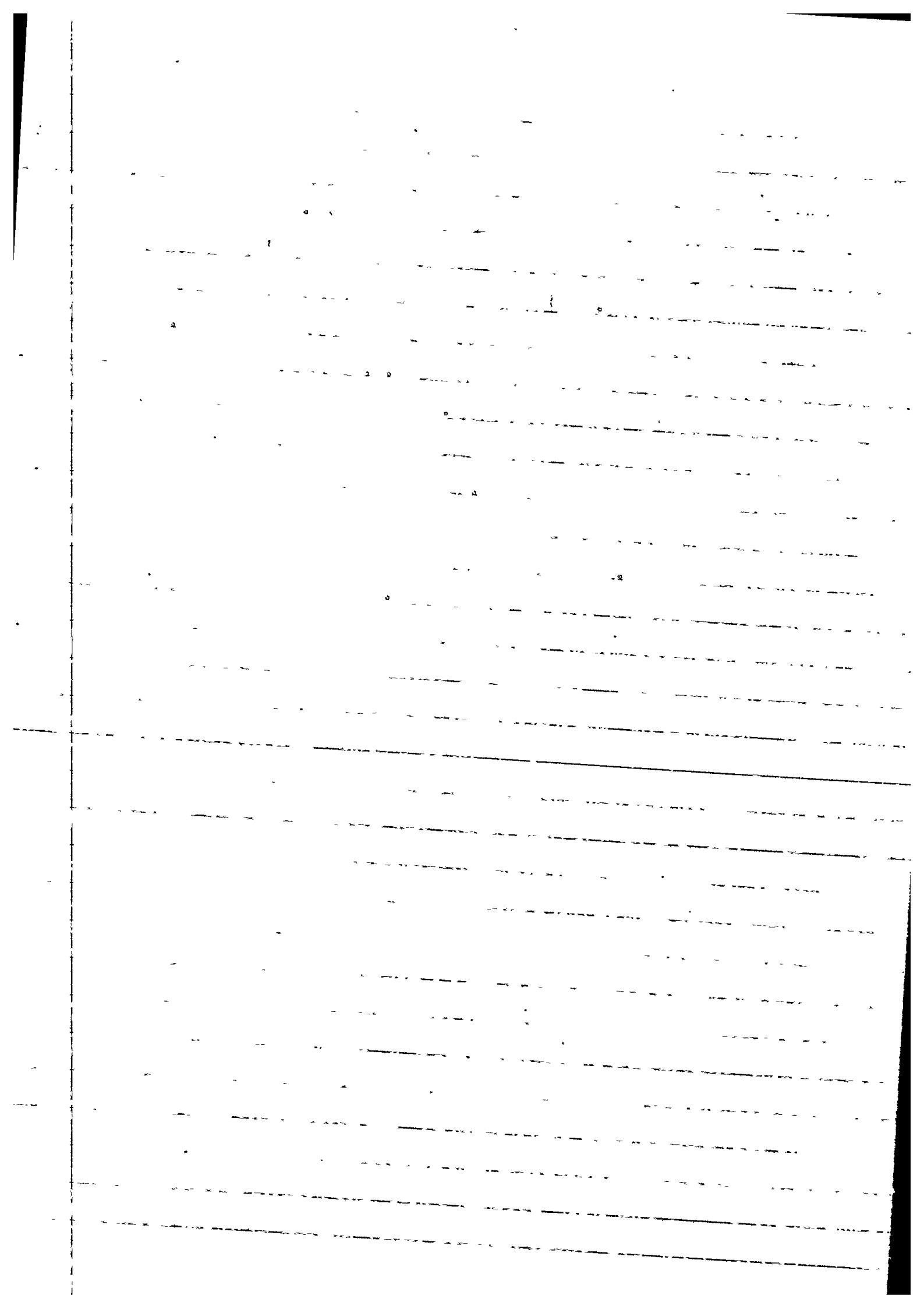
Il sottoscritto, fa riserva di presentare gli ulteriori eventuali documenti necessari.

Ringrazia e porge distinti ossequi.



Brindisi 6 giugno 1961





I. A. C. P. - Brindisi
6128
PROT. N. 30 MAG. 1961

Brindisi 26-5-1961

Istituto Autonomo
Case Popolari

Brindisi

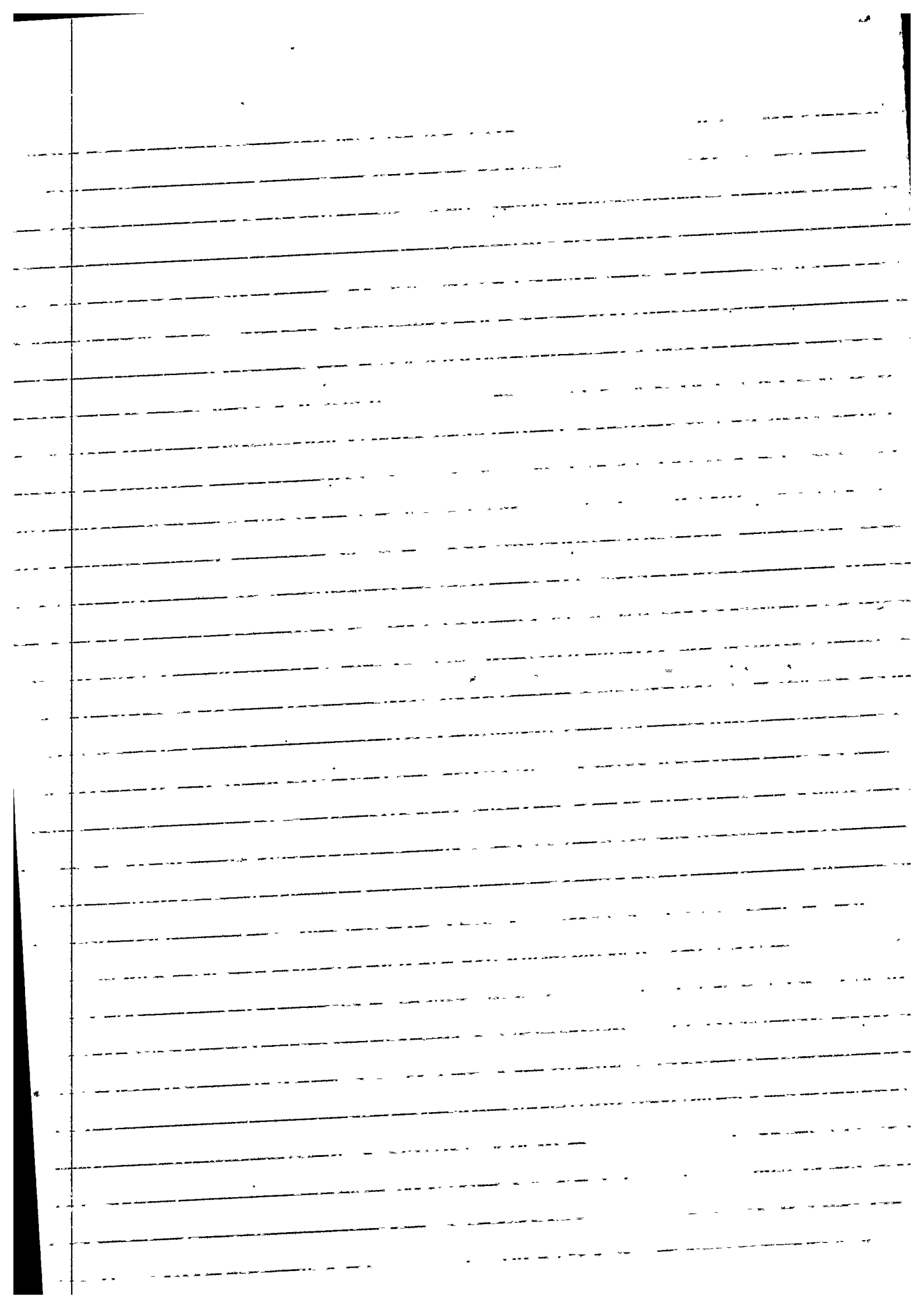
Io sottoscritto Pazzolla Carlo
dimoriante alla Via De Santis 15
in Brindisi, faccio presente a Codesto
Direzione che alla Via Imperatore
Adriano - botto 15 - Scala A - Int. 5
abitata dal Sig. Duco Rodolfo si
renderà libero l'appartamento, perché
l'affittuario, Maresciallo dell'Aero-
nautica Militare, ha già ottenuto
il trasferimento per altra sede.

Chiedo a Codesto Istituto che
sia esonerata la possibilità di
concedermi tale appartamento
in fitto libero, non appena si
renderà disponibile.

Per osservanza

Carlo Pazzolla
Via De Santis 15
Brindisi

A
✓



10 GIU. 1961

SIG. FUOCO RODOLFO
15° Lotto→Scala A-Int.5
via Imperatore Adriano

BRINDISI

6318
RACCOMANDATA

Inquilinato

Diffida.=

Questo Istituto è venuto a conoscenza
che la S.V. dovrà lasciare l'appartamento a suo
tempo assegnatole, perchè trasferito ad altra sede.

Pertanto, è diffidata a consegnare le
chiavi di detto appartamento a questo I.A.C.P.
entro cinque giorni dalla data della presente,
avvertendola che, caso contrario, saranno adite
le vie legali.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



10 GIU. 1961

6318

RACCOMANDATA

SIG. FUOCO RODOLFO
15° Lotto-Scala A-Int.5
via Imperatore Adriano

BRINDISI

Inquilinato

Diffida.=

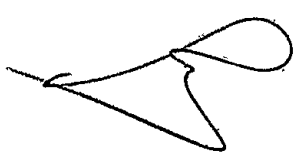
Questo Istituto è venuto a conoscenza
che la S.V. dovrà lasciare l'appartamento a suo
tempo assegnatole, perchè trasferito ad altra sede.

Pertanto, è diffidata a consegnare le
chiavi di detto appartamento a questo I.A.C.P.
entro cinque giorni dalla data della presente,
avvertendola che, caso contrario, saranno adite
le vie legali.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 7123

Brindisi, li 7 Agosto 1961

AL SIG. Fuoco Rodolfo

Lotto 15° Scala A Int. 5

Via M. Achiano

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.434 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.55.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.894 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£ 1.434 vano per vani 3.55 £. 5.091

b- Canone consumo acqua normale..... £. 500

c- Contributo per illuminazione scale..... £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a)..... £. 153

5.894

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te. Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta

5894
1962

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 7123

Brindisi, li

7 Aprile 1961

AL SIG.

Fuoco Rodolfo

Lotto

15°

Scala

19

Int.

5

Via

Al Achiano

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.134 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.55 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.894 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>1.134</u>	vano per vani <u>3.55</u>	£. <u>5.094</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£.		<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....	£.		<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£.		<u>150</u>
			<u>5.894</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ
ਦੁਆਰਾ
ਦਿਖਾਇਆ

ਮੁਦਰਾ

ਦਰਦ

ਮੁਦਰਾ

ਮੁਦਰਾ
ਦਰਦ
ਦਰਦ
ਦਰਦ
ਮੁਦਰਾ

ਦਰਦ

ਮੁਦਰਾ

I. A. C. P. - Briadi
PROT. N. <u>719h</u>
7 AGO. 1961

Cell. Polit. Aut. Loc. Popola
Briadi.

Il sottoscritto, Giuseppe Ruffo abitante in via Prof. Antonio
15^a h/5 D/5 - in data 10 C.m. lavoro con giu-
stamente lavoro, lavoro lavoro lavoro.

Autore della politica politica politica politica politica
a un tempo politica politica politica politica politica.

In consegna
Giuseppe Ruffo

firmato 5/8/61

A
/

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N. 6194
30 MAG. 1961

ALL'ONOREVOLE ISTITUTO CASE POPOLARI
Via Casimiro,

B R I N D I S I

D O M A N D A D I T R A S L O C O

I sottoscritti, FUOCO Rodolfo domiciliato in Via Imp. Adriano Lotto 15° Scala A int. 5 e PATERA Teodoro domiciliato in Via Imp. Adriano Lotto 15° Scala A int. 2, rivolgono a Codesto On. Istituto, domanda al fine di ottenere il cambio di appartamento fra le due parti.

I sottoscritti, sicuri che l'On. Istituto esaminerà la presente domanda con esito favorevole, ringraziano.

Con osservanza

Fuoco Rodolfo
Patera Teodoro

Brindisi, 19 Maggio 1961

M

A
B

Patera Teodoro Lotto 15 - scala A/2
Fuoco Rodolfo " 15 " A/5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----O-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____ assegnatario
dell'appartamento sito in _____ Via _____
_____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di
avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in perfetto
stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accessu-
ri sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Portaro Teodoro

esl fuoco Rodolfo
scheda 598/c.8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n° 491

Brindisi, li 9. 8. 61

Uff. Amm.vo

Al Sig. Padra Teodoro

Via Impr. Adriano n° scala 4/1

OGGETTO: Assegnazione di allog
gi in locazione semplice.-

Brindisi

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato conces
so un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istit
tuto, sito in Via Impr. Adriano, lotto 15 scala 4 interno 5

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre accesso
ri equivalenti a vani legali 3.55.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c postale, il versamento della somma di L. 25.576 -
come appresso dovute:

- a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10-8-1961 al 10-9-1961
L. 434 vano x vani 3.55 L. 5.091-
- b) - Canone consumo acqua normale..... L. 500-
- c) - Contributo nelle spese di illumina= zione alle scale..... L. 150-
- d) - I.G.E. 3% su a)..... L. 153

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO... L. 5.894-

- e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)...." 17.682-
- f) - Deposito spese contrattuali....." 2.000-

TOTALE L. 25.576

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di conse
gna dell'appartamento.

- Non presentandosi entro il 10/8/61 corrente, sarà dichiara
ta rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

Dell' n° 301 del 1/8/61

Tessera N° 641483

Codice

Cognome Gaflasso

Nome Francesco

Nato a Brindisi

il 8/8/933

Residente Brindisi

Via A. De Pace B/6

Sede Provinciale Brindisi

Grado

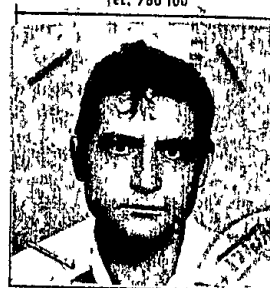
35%

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Amelio S. 20/3/90

**LIBERA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILI**

DIREZIONE GENERALE
VIA MAIA, 8 - ROMA
TEL. 780 100



Firma del titolare

Roma, li 22/4/97

IL PRESIDENTE NAZIONALE
ALVINO LAMBRILLI

ENTE OSPEDALIERO «A. DI SUMMA» - BRINDISI
 (D. P. R. N. 1244 DEL 12-10-1961 - G. P. N. 88 DEL 1-4-1970)
OSPEDALE GENERALE REGIONALE

DIVISIONE CHIRURGIA VASCOLARE

IL PRIMARIO

72100 Brindisi, 7/5/975

Prof. Giuseppe Antonio Ambrodo

RICOVERO N. 8674

Egregio Collega,

l'ammalato GALASSO FRANCESCO

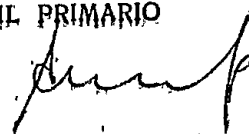
è stato ricoverato in questa Divisione dal 5/5/975
 al 7/5/975 e riconosce affett. da arterite
 sclerotica anti inferiori.

E' stato sottoposto ad es. di laboratorio ed E.C.G.: nella
 norma. Xg. tenace; esiti di preesisti fatti infiltrativi in
 sede apicale a dx. Quadro bronchitico cronico. Oscillo-
 plotismografia. Terapia medica.

Viene dimessa con le seguenti proposte di praticare terapia
 con Complamin fonte 1cx3, Flectadol 1 p. in muscolo.
 Vasculat xxx gtt. x3. Si consiglia di eseguire dieta come
 da foglio allegato.

Cordiali saluti. Si consiglia vivamente
 di non fumare

IL PRIMARIO



11. 04. 1975



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:



Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o Cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Aff. Affiliato
Adl. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

Cf. GALASSO Francesco 1933

n.a. Brindisi 8-8-1933 (n.682 P.I)
cgt. Berligerio Cosima a Brindisi
il 19-11-1960 (n.367 P.II S.A)
residente dalla nascita
4 Via A.De Pace 3/B SF. 05136
Mg. BERLIGERIO Cosima 1944

n.a. Trieste 26-5-1944 (n.1369 P.I S.A)
cgt. Galasso Francesco a Brindisi
Fg. GALASSO Sabino 1972

n. a Brindisi 31/7/1972 (n.1242 P.I S.A/1)
celibe
Fg. GALASSO Felice 1974

n.a. Brindisi 11/4/1974 (n.673 P.I.S.A/1)
celibe
Fg. GALASSO Gianfranco 1977

n.a. Brindisi 8-6-1977 (n.797 P.I S.A05)
celibe

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D.P.R. 21-1-1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, li

21 DIC. 78 2278

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO
IL DIRIGENTE
/Segr. d'Ann. /Segr. d'Ann. /Segr. d'Ann.

VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA

Io sottoscritto Berlingiero Cosima, assegnatario
dell'alloggio sito in Brindisi
N., Scala A, Interno 5, locatomi dall'Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Brindisi,

D I C H I A R O

di averlo ricevuto in consegna in data 14-9-1979 e di aver constatato, a seguito del
sopralluogo tecnico eseguito in data 14-9-1979 in contraddittorio con me medesimo, dal
Signor Paolo Debbatore, Rappresentante dell'Istituto, che non vi è alcuna man-
canza nè difetto in tutti gli infissi (interni ed esterni), vetri, rubinetti, cucina, apparecchi sanitari e
di riscaldamento, nonché nelle condizioni dei pavimenti, della coloritura, tinteggiatura e dei vari
impianti esistenti (elettrico, idrico, etc.), in modo che tutto trovasi in perfetto stato di manutenzione.

In tale stato mi impegno di conservarlo e di riconsegnarlo, obbligandomi a usare la maggior
cura al riguardo e a rimborsare l'Istituto proprietario di ogni e qualsiasi eventuale danno.

Dichiaro altresì di osservare scrupolosamente le norme previste dal Regolamento d'Inquilinato
di cui copia mi viene consegnata in data

Particolarmente, dichiaro di aver ricevuto in consegna i seguenti accessori mobili di arredamento:

.....
.....
.....

All'atto della compilazione del presente verbale, sono state fatte le seguenti constatazioni:

.....
.....
.....
.....

Il presente verbale, redatto in duplice esemplare, viene letto, approvato e sottoscritto dalle
parti.

Brindisi li 14-9- 1979

STABILIMENTO POPOLARI
BRINDISI
14573
PROT. N.
DAT 20 DIC 1978

Il. no. 12. Turcolente
del Partito Case Popolari
- Finanzia -

Si esprime favore
favorevole tenendo
conto anche che
il numero di vani
dei due alloggi
è identico
Si presuppone, che
le Betungio prima
e la prima annessa.

[Handwritten signature]

La sottoscritta *Fulvia Comuz*,
assegnataria di un alloggio popolare
n° 1 in fondo alla via A. De Pace
n° 2, composta da due vani ed
accessori, chiede alla S.V. il cambio
di abitazione con l'appartamento
assegnato a suo tempo al *fig. Raimondo*
Podda, avendo lo stesso ottenuto la
assegnazione di un alloggio ^{popolare di} ~~di~~ ^{semplice}
formosa connessa.

Tale richiesta è motivata
dal fatto che il nucleo familiare della
sottoscritta è composto da ~~5~~ 6 unità.
Questa famiglia all'oggi è nata di famiglia.

Le altre porge di ritirare
volenti -

Fulvia Comuz
Brindisi 18.12.1978

allegati: libretto di validità

certificato di nascita A. Di S. -

si sente bene
[Handwritten mark]

12.000
1.700
350
16.050
28.000
17.000
62.050

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice Fiscale 00061820742)

CONVENZIONE

N. *di repertorio*

L'anno millenovecento *SETTANTADUE* addì *10* del
mese di *SETTEMBRE*.

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istitu-
to, in persona del Presidente legale rappresentante

ERRICO ORTESE, anche per gli alloggi

facenti parte del patrimonio edilizio degli Enti, i quali, ai sensi
dell'art. 13 D.P.R. 30-12-1972 n. 1036 e successive modificazioni sono
stati soppressi ed i cui beni immobili, ai sensi dell'art. 14 dello stesso
decreto, sono stati devoluti allo IACP;

Il Sig. *BERLINGERIO COSIMA*

(c.f. *BRLCSTHHE66LH3HR*) nato il *26-5-1946*

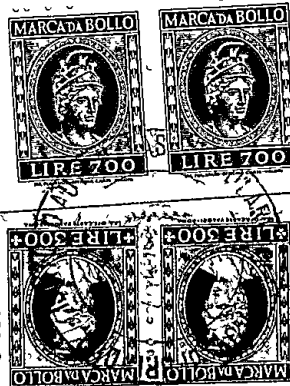
a *TRIESTE* (TS) al quale è stata effettuata

l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia resi-
denziale pubblica, che egli dichiara di accettare con il consenso del

proprio coniuge Sig.ra *GALASSO FRANCESCO*

(c.f. *000352F23HK*) nata il *8-8-1933*

a *BRINDISI* (BR) i quali convengono e stipu-
lano quanto segue:



Il Sig. **ERICO ORTESE** nella sua
espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig. **COSIMA**
BERLINGIERO l'appartamento N. , piano scala **1/5**
facente parte del **15** lotto di alloggio di edilizia residenziale
pubblica nel Comune di **BRINDISI** cant.
Via **I. ADRIANO**

Detto alloggio si compone di n. **9** stanze utili, vano cu-
cina, n. **9** vani servizi igienici ed è corredato da
per un complessivo n. **4** vani convenzionali.

ART. 2

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario — che ne dà atto —
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte ed a regola
d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenta ed altri annessi
e connessi, di qualsiasi specie, salvo quanto eventualmente eccepito
in sede di redazione del verbale di consegna.

L'assegnatario dichiara di aver visitato l'alloggio e di averlo
trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, ne prende la
consegna, ad ogni effetto di Legge, con il ritiro delle chiavi e si ob-
bliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni all'epoca della cessa-
zione del rapporto.

ART. 3

Il Sig. **BERLINGIERO COSIMA** dichiara di ac-
cettare la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 6°,
sezione 1° e 2° del vigente Codice Civile in quanto non sia diversa-
mente stabilita nella presente convenzione, nel Regolamento di Inqui-

linato e nel Regolamento di gestione dei servizi comuni, disposti dallo I.A.C.P. di Brindisi che, forniti, in allegato, formano parte integrante ed inscindibile della presente convenzione e che egli dichiara di conoscere, di accettare e di osservare incondizionatamente.

ART. 4

La presente convenzione, non sottoposta a limitazioni temporali, diviene inefficace con il venir meno dei requisiti prescritti per il conseguimento dell'assegnazione, ovvero per il verificarsi di situazioni, legittimanti la risoluzione ope legis, ovvero per inadempimento agli obblighi assunti dalle parti.

La convenzione può, altresì, risolversi per atto di rinuncia che l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera raccomandata almeno un mese prima della data del rilascio dell'alloggio.

ART. 5

Il canone di locazione è stabilito in annue lire *due milioni* (L. *2.080.000*) *meno i contributi*

da pagarsi in rate mensili di lire *diecimila* (L. *11.800*), entro e non oltre il giorno 10 di ogni

mese, così determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e suscettibile, sulla base di esse, a variazioni periodiche.

L'assegnatario accetta di effettuare il versamento del canone a mezzo di versamento sul c/c postale intestato all'Istituto, ovvero di uniformarsi, senza eccezione alcuna, al sistema di riscossione che stabilirà l'Istituto in qualsiasi momento della esecuzione della pre-



Luigi Pisu
Carlo No Stas

sente convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento del canone, sarà applicata una indennità di mora, pari all'interesse legale sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute ed il rilascio per morosità che lo I.A.C.P., ipso jure, potrà intimare all'assegnatario.

ART. 6

Nel canone di locazione sono comprese le quote relative alle spese di amministrazione e manutenzione, mentre non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua, normale e di eccedenza, che saranno a carico dell'assegnatario, il quale pagherà il primo direttamente all'ENEL e rimborserà il secondo all'Istituto.

Non sono, inoltre, comprese le spese per conduzione e manutenzione impianto ascensore, autoclave, riscaldamento, per fornitura del relativo carburante, nonché per portierato, per pulizia e luce delle scale, per gli impianti e spazi comuni, nonché per diritti di esazione a domicilio, i cui servizi) semprechè istituiti dall'Istituto e funzioni, sono a carico totale dell'assegnatario.

ART. 7

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'assegnatario effettua il versamento della somma di L. 93.680 pari a due mensilità del canone, a titolo di deposito in garanzia dei danni.

Tale deposito rimarrà infruttifero per l'assegnatario e vincolato sino alla cessazione della convenzione.

Sul deposito stesso l'Istituto è autorizzato a ritenere in qualun-

que tempo:

a) - l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Istituto verso l'As-

segnatario;

b) - l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per proprie

colpe, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Dette ritenute 'si intendono senza pregiudizio dei maggiori ob-

blighi incombenti all'assegnatario e delle maggiori spese relative che

l'assegnatario è sempre tenuto a rimborsare all'Istituto. Le eventuali

ritenute dovranno essere reintegrate dall'assegnatario immediata-

mente ed a semplice richiesta dell'Istituto, sotto comminatoria di

risoluzione della convenzione.

ART. 8

La risoluzione della convenzione si verifica ipso jure, altresì,

quando l'assegnatario:

A) - sia o divenga, egli o persona con lui convivente, titolare del

diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un allog-

gio adeguato al proprio nucleo familiare nello stesso Comune

di residenza o, comunque, di immobili siti in qualsiasi località,

che dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un red-

dito annuo superiore al limite di cui all'art. 2 lett. e) del D.P.R.

30-12-1972, n. 1035 e successive eventuali modificazioni e in-

tegrazioni;

B) - Sia o divenga assegnatario in proprietà, con patto di futura

vendita o in locazione semplice di un alloggio, sito nello stesso



Enrico D'Amico
Giuseppe D'Amico

Comune di residenza o in qualsiasi località, costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato o di altro Ente pubblico;

C) - Si serva dell'alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello esclusivamente convenuto di abitazione;

D) - alloggi stabilmente, a qualsiasi titolo, persone non indicate come facenti parte del nucleo familiare senza specifica autorizzazione dell'Istituto;

E) - apporti modificazioni all'alloggio o alle pertinenze e prospetti del fabbricato senza preventiva autorizzazione dell'Istituto, fatto salvo il risarcimento del danno;

F) - non si attenga alle norme del Regolamento di Inquilinato ed al Regolamento di gestione dei servizi comuni;

G) - incorra in una delle situazioni di inosservanza delle condizioni di cui all'art. 11 (decadenza), nonchè degli artt. 15 - 16 - 17 (annullamento o revoca) del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, ovvero in una situazione prevista dal comma 13° dell'art. 22 (supero dei limiti di reddito e del comma 2° dell'art. 23 (mancata produzione della documentazione) della legge 8-8-1977, n. 513, fatte sempre salve le conseguenze punitive di cui all'art. 26 (decadenza - sanzioni amministrative e esclusione dell'assegnazione) della citata Legge 513 del 1977.

A titolo esemplificativo, facendo salve le altre ipotesi previste dalla legislazione vigente e da eventuali successive modificazioni ed

integrazioni legislative, che qui si intendono immediatamente richia-

mate, l'assegnatario:

a) deve occupare stabilmente l'alloggio entro trenta giorni e, se si

tratti di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dal-

la consegna, salvo proroga da concedersi dallo I.A.C.P. a seguito

di motivata istanza;

b) deve produrre, a semplice richiesta dell'Istituto, idonea docu-

mentazione relativa alla situazione reddituale familiare;

c) non può, in alcun caso, cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi

titolo, l'alloggio a terzi;

d) non può, in alcun caso, abbandonare l'alloggio per un periodo

superiore a tre mesi, salvo preventiva autorizzazione dello I.A.C.P.,

giustificata da gravi motivi;

e) non può usare l'alloggio per scopi illeciti o immorali.

ART. 9

Nel caso di decesso dell'assegnatario, l'Istituto consentirà il su-

bentro nel rapporto, nell'ordine, del coniuge superstite, dei figli le-

gittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati, degli ascendenti di

primo grado purchè stabilmente conviventi, da almeno due anni, con

l'assegnatario defunto al momento del decesso ed inclusi nel nucleo

familiare denunziato ai sensi del successivo art. 23, i quali siano in

possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035

e successive modificazioni ed integrazioni.

In difetto di tali requisiti, i familiari ed eventuali conviventi

dovranno rilasciare l'alloggio, nel termine di novanta giorni dalla



Enrico D'Amico
Giuseppe D'Amico

morte dell'assegnatario, in favore dell'Istituto, il quale, altrimenti, procederà nei loro confronti ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 1035, dell'art. 26 della Legge 8-8-1977, n. 513 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, che qui si intendono immediatamente richiamate.

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel rapporto subentrerà l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo, purchè risulti affidatario dei figli ed abbia i requisiti necessari per la continuazione del rapporto previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale, all'assegnatario subentra nel rapporto l'altro coniuge, se tra i due si sia così convenuto, purchè risulti affidatario dei figli ed abbia i requisiti necessari per la continuazione del rapporto previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10

L'assegnatario prende atto che l'Istituto autorizzerà, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, la gestione autonoma dello stabile, qualora la stessa venga richiesta almeno dal 60% degli assegnatari interessati; prende atto, altresì, che la gestione autonoma sarà disciplinata da apposito regolamento da approvarsi ai sensi del predetto art. 24.

In deroga alle limitazioni previste dagli artt. 1583 e 1584 c.c.,
occorrendo all'Istituto di visitare l'alloggio, tramite propri incaricati o terzi che si presentino, con regolare autorizzazione dello Istituto stesso, e di fare fabbricare o di fare effettuare riparazioni o miglioramenti tanto nell'alloggio, accessori e pertinenze comprese, quanto all'intero immobile, l'assegnatario non potrà impedirlo, nè pretendere alcun indennizzo o compenso, ne elevare qualsivoglia pretesa, anche nel caso in cui tali opere importino la privazione del godimento di parte o di tutto l'alloggio.

Ove, in assenza dell'assegnatario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite, senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità di terzi, l'Istituto è autorizzato a fare aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dall'assegnatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

ART. 13

L'assegnatario non potrà apportare miglioramento o addizioni o modifiche di qualsiasi natura ed entità all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, ed ai suoi impianti senza il consenso scritto dell'Istituto. Tale consenso, peraltro, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto ad indennità di sorta e gli eventuali miglioramenti o addizioni o modifiche verranno ritenuti dall'Ente, gratuitamente al termine del rapporto.

E' fatto salvo all'Istituto il diritto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese dell'assegnatario.

La gestione autonomia ed il relativo regolamento avranno efficacia vincolante per tutti gli assegnatari.

L'assegnatario prende atto ed accetta, inoltre, che i servizi relativi ad autoclave, riscaldamento, ascensore, ed, in genere, ad impianti e spazi comuni, saranno gestiti direttamente, secondo quanto disposto dal Regolamento di Inquilinato e dal Regolamento di gestione dei Servizi Comuni, che, allegati al presente contratto, ne formano parte integrante ed inscindibile.

ART. 11

Si conviene espressamente che l'Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti, che potessero provenire alle persone e allo stabile, da fatti, omissioni o colpe di altri assegnatari o di terzi in genere.

L'Istituto, inoltre, resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose, causati da difetti sia nella costruzione degli immobili sia sulla fornitura degli impianti ed apparecchiature installate, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

L'assegnatario risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti sia all'alloggio sia allo stabile che alle sue pertinenze.

In caso di inottemperanza, provvederà l'Istituto a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

ART. 12

superiore a quella occorrente per usi domestici;

c) - dovrà evitare di collocare vasi e cassette da fiori, non convenientemente assicurati ai davanzali. In caso di danni, comunque, a persone e cose, ne risponderà personalmente a tutti gli effetti civili e penali;

d) - dovrà avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità reciproca, impedendo, altresì, nel caso abbia bambini, che questi arrechino danni agli immobili e molestie ai vicini, rispondendo personalmente a norma dell'art. 2048 c.c.;

e) - non potrà usare le terrazze che solo e unicamente per sciorinare, a seconda del turno che sarà stabilito, ogni altro uso intendendosi vietato. Egli è responsabile dei danni di acqua, arrecati all'immobile ed agli altri assegnatari, provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico;

f) - non potrà apporre targhe ed insegne in genere senza il preventivo benestare dell'Istituto. Sono soltanto consentite le targhe d'uso per gli indirizzi sui singoli portoncini di ingresso;

g) - dovrà osservare scrupolosamente i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordinanze emanate in proposito dalle competenti Autorità con il conseguente accollo delle eventuali spese derivanti dall'osservanza dei suddetti provvedimenti. In caso contrario provvederà l'Istituto a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate dall'assegnatario, previa autorizzazione dell'Istituto, non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell'assegnatario stesso.

In caso che dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportate all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, anche se autorizzate dall'Istituto, derivassero danni sia all'alloggio stesso, sia ad altri alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente l'assegnatario. In caso di inottemperanza vale quanto disposto dal precedente art. 11, 4° comma.

ART. 14

Sono a carico dell'assegnatario tutte le riparazioni di piccole manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c., nonché tutte le altre previste nel Regolamento di Inquilinato e nel Regolamento di Gestione dei Servizi comuni.

In caso di inottemperanza l'Istituto, previa visita anche a mezzo di persona all'uopo delegata e previa diffida all'assegnatario stesso, farà eseguire i lavori a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

ART. 15

L'assegnatario, oltre quanto previsto più dettagliatamente nel Regolamento di Inquilinato:

- a) - dovrà usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso dell'appartamento, accessori e pertinenze comprese, ma anche dei locali o spazi di uso comune;
- b) - non potrà tenere depositi di materie infiammabili in quantità

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa la immediata risoluzione ipso jure della convenzione, con conseguente sfratto, e dà diritto all'Istituto di richiedere il pagamento, oltre che dei canoni eventualmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti sino alla riconsegna dei locali, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

ART. 17

L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare ed impegnarsi ad osservare incondizionatamente le norme contenute nel Regolamento di Inquilinato che si allega al presente atto di cui forma parte integrante, sostanziale ed inscindibile - (Allegato)

La violazione, pertanto, anche di una sola delle clausole in esso contenute comporta la risoluzione del rapporto con le conseguenze di cui al precedente articolo 16.

L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare le eventuali modifiche, che, nel corso del tempo, l'Istituto apporterà al Regolamento.

ART. 18

L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare ed impegnarsi ad osservare incondizionatamente le norme contenute nel Regolamento di gestione dei Servizi Comuni che si allega al presente atto di cui forma parte integrante, sostanziale ed inscindibile - (Allegato).

La violazione, pertanto, anche di una sola delle clausole in esso contenute comporta la risoluzione del rapporto con le conseguenze di cui al precedente art. 16.

L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare le eventuali modifiche che, nel corso del tempo, l'Istituto apporterà al Regolamento.

ART. 19

Sono a carico dell'assegnatario le spese e le tasse di stipula (eventualmente di registrazione) della presente convenzione.

ART. 20

Agli effetti dell'esecuzione della presente convenzione le parti eleggono rispettivamente domicilio:

— l'Istituto nella propria sede;

— l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario, le parti convengono che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente o inerente alla presente convenzione, competente è il Foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29 Codice procedura civile, anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui all'art. 32 del T.U. approvato con R.D. 28-4-1938, n. 1165.

ART. 21

La presente convenzione è disciplinata, in generale, dalla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare dal D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, dalla Legge 8-8-1977, n. 513, dalla

Legge 5-8-1977, n. 457, nonchè dalle eventuali successive modificazioni ed integrazioni e, per quanto compatibile, dal Codice Civile.

Per tutto quanto non previsto, si fa espresso richiamo a tali disposizioni legislative e normative.

ART. 22

La presente convenzione fruisce dei benefici ed agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia residenziale pubblica.

In particolare essa fruisce dei benefici di cui all'art. 26 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, al D.P.R. 30-10-1972, n. 634 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 23-12-1977, n. 953.

ART. 23

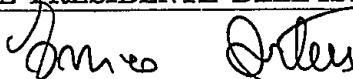
L'assegnatario si obbliga a denunciare ogni aggiunta o modifica del suo nucleo familiare rispetto alla composizione attuale, quale risulta dalla certificazione allegata alla presente convenzione.

Fatta, letta e confermata la presente convenzione viene firmata dalle costituite parti.

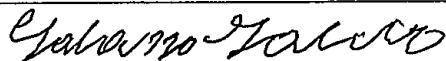
BRINDISI, lì

L'ASSEGNETARIO

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO



IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO



Ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1341 c.c., si approvano espressamente gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 20, 23.

L'ASSEGNETARIO

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

Galano Tolino

24.8.79

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N° 8173
Uff.: Inquilinato

ex Paterna Teodoro -
n° 598

Al Sig. co. Buluglio Cosma
via A. Petrucci n° 2

OGGETTO: Assegnazione alloggio in locazione semplice nel Comune di

San Michele - Laurino - lotto 15 no. A/S

Si comunica che l'alloggio assegnato alla S.V. è composto da vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi presso questo Istituto, Via Casimiro n.27, alle ore 10 del giorno per ritirare il contratto a suo tempo sottoscritto dalla S.V.,-

Preventivamente, però dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale il versamento della somma di lire 62.550 come appresso dovuto;

1) mensilità di fitto e servizi dal <u>1.9.79</u> al <u>1.10.79</u> £. <u>3800</u> x vani <u>4</u>	£.	<u>14.000</u>	<u>11840</u>
2) canone consumo acqua e fogna....."	£.	<u>1.700</u>	<u>1700</u>
3) contributo spese illuminazione scale....."	£.	<u>250</u>	<u>350</u>
4) canone mensile per funzionamento impianto di bruciatore, autoclave, salvo conguaglio....."	£.	<u>16.050</u>	<u>13890</u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£.	£.	<u>20.000</u>	<u>23680</u>
5) deposito cauzionale (pari a due mensilità fit.)"	£.	<u>20.000</u>	<u>23680</u>
6) spese contrattuali....."	£.	<u>22.550</u>	<u>147500</u>
TOTALE.....£.	£.	<u>62.550</u>	<u>55.07</u>
7) mensilità arretrate dal _____ al _____ £.	£.		
TOTALE.....£.	£.		

Il canone decorre dal mese di Settembre 79, essendo tutti gli impianti, a tale data, funzionanti.

Il canone mensile suindicato s'intende in via provvisoria e come tale suscettibile di aumento o diminuzione in rapporto allo effettivo ammontare delle opere, che risulterà dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo, ovvero eventuali disposizione legislative.

La eventuale rateizzazione dei canoni arretrati sarà concordata nella stessa data di cui sopra, all'atto del ritiro del contratto.-

del. A 8/3
del 20/8/79

IL PRESIDENTE
(Enrico Ortese)

14.190
14.290
14.580

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

24.8.79

Prot. N° 8173
Uff.: Inquilinato

Al Sig. ma Berlingueri Comune
Via G. De Pace n° 2
Brindisi

OGGETTO: Assegnazione alloggio in locazione semplice nel Comune di
Brindisi - Canino - lotto 15° 10-A m. 5

Si comunica che l'alloggio assegnato alla S.V. è composto da vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi presso questo Istituto, Via Casimiro n.27, alle ore 10 del giorno per ritirare il contratto a suo tempo sottoscritto dalla S.V.-

Preventivamente, però dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale il versamento della somma di lire 62.550 come appresso dovuto:

1) mensilità di fitto e servizi dal <u>1-9-1979</u> al <u>1-10-1979</u>	
£. <u>3500</u> x vani <u>4</u>	£. <u>14.000</u>
2) canone consumo acqua e fogna	" <u>1.700</u>
3) contributo spese illuminazione scale	" <u>350</u>
4) canone mensile per funzionamento impianto di bruciatore, autoclave, salvo conguaglio	" <u> </u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO	£. <u>16.050</u>
5) deposito cauzionale (pari a due mensilità fit.)	<u>28.000</u>
6) spese contrattuali	<u>17.500</u>
TOTALE	£. <u>62.550</u>
7) mensilità arretrate dal <u> </u> al <u> </u> £.	
TOTALE	£. <u> </u>

Il canone decorre dal mese di Settembre 79, essendo tutti gli impianti, a tale data, funzionanti.

Il canone mensile suindicato s'intende in via provvisoria e come tale suscettibile di aumento o diminuzione in rapporto allo effettivo ammontare delle opere, che risulterà dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo, ovvero eventuali disposizione legislative.

La eventuale rateizzazione dei canoni arretrati sarà concorsa nella stessa data di cui sopra, all'atto del ritiro del contratto.-

IL PRESIDENTE
(Errico Ortese)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prof. N.

8750

20 SET. 1979

Ufficio Inquilinato

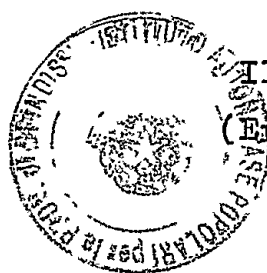
Al Sig. QUESTORE AI

Raccomandata

BRINDISI

oggetto: Consegna alloggi popolari D.L. 21/3/1978, n° 59.

Conformemente a quanto disposto dal D.L. di cui in oggetto,
i trasmettono in allegato alla presente N° 5 (cinque) schede rela-
tive ai nominativi, che in data 10/9/1979 hanno avuto in conse-
gna un alloggio popolare, in TOTONDI alla via Veneto



IL PRESIDENTE
(Errico ORTESE)

di potranco / omuroso
inhyeruo Amuro ←
vrefmty Maria
leer Laverig
omeo Giuseppe

ai sensi dell'art. 14 legge del registro :

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Uff.

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli aff.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- 1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- 2) Dimora di ciascuno.
- 3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- 4) Hanno avuto oppure avranno.
- 5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- 6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- 7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguen

convenzioni fra ess. denunziant. e (3) ed il

Sig. Fuoco Rodolfo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 5 del 152 lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via G. Adriano

Durata della locazione : dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti : L. 5.006 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI , addì 27 Agosto 1958

28 LUG 1958

I DENUNZIANTE (7)

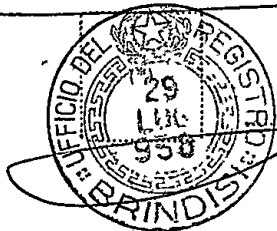
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958

vol. 11 foglio registro Atti privati, ed esatte lire

*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di fitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono mandati dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal odello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, soluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a ora delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 oltre la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento non ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni alla scadenza dei rispettivi termini.

estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

- Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputati a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

rmale 140 Boll. Uff. 1915

REZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

.....
..... vol. delle denunzie
b. del campione unico
7, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione so
denunziante è il locatore o il conduttore
Dimora di ciascuno.

Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
ome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
ome, paternità e domicilio delle altre
arti contraenti).

Hanno avuto oppure avranno.

Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
uidazione della tassa (normale 73 del 1907).

Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1)
Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2)
e Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant (3) ed il

Sig. F. UOCO Rodolfo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 15° lotto.
in Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via Imp. Adriano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Importi pattuiti: L. 5.006 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 20 AGO. 1959 19
27 Agosto

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO. 1959 19 al N. 62

..... foglio registro Atti privati, ed esatte lire

Bollo a calendario:

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firma per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFA

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiato ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le segue

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. FVOCO Rodolfo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/A del 15^o lott
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.006 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960

L. DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 26 Agosto 1960 al N. 1111

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1111

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Capasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono renduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando a denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni alla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269; modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, innovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 2 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

REGIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

..... vol. delle denunzie
t. del campione unico
7 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

Dimora di ciascuno.

Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contendenti).

Hanno avuto oppure avranno.

Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. PATERA TEODORO

..... hanno avuto
convenzioni che (4)
10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n. 5/A del 15° lotto
Case Popolari nel Comune di BRINDISI

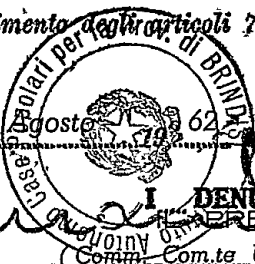
durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

corrispettivi pattuiti: L. 5.091 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

add. 27 Agosto 1962



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19..... al N. 2439

27 AGO 1962

..... foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Peusodi*

IL CASSIERE

Bollo a calendario



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGISTRO

(Dot. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono distribuiti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, rinuncia di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie, colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, innovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impedite a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunziante e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) e i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o del denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziante (3) ed il

Sig. PATERA TEODORO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/5 del 15° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 5091 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1496

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 Agosto 1963 al N. 2302

ol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire settecento

Bollo e calendario

CARMINE MAGNANI

IL DIRETTORE

DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

BRL CSM 44E66 L 424R

NUMERO DI CODICE FISCALE

BERLINGERIO

COGNOME DI NASCITA

COSIMA

NOME

TRIESTE

COMUNE LO STATO ESTERO DI NASCITA

TRIESTE

PROVINCIA DI NASCITA

26.05.44

DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI
BRINDISI



DATA 15 OTTOBRE 1979

IL DIRETTORE DI ~~II~~ LASSE
IL FUNZ. *Rochelo Gabrieli*

000035272244

NUMERO DI CODICE FISCALE
PROVISORIO

GALASSO
COGNOME DI NASCITA

Franco
NOME

M
SESSO

BRINDISI
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

BRINDISI
PROVINCIA DI NASCITA

8-8-33
DATA DI NASCITA

INTENDENZA DI FINANZA

BRINDISI

DI



5 MAG. 1978

DATA

IL FUNZIONARIO

Cognome GALASSO

Cognome Francesco

Nome G. 8. 1933

nato il 8. 8. 1933

(atto n. 682 P. I S. =)

a Brindisi (BR)

Cittadinanza italiana

Residenza Brindisi

Via A. De Pace 3/B

Stato civile coniugato

Professione manovale

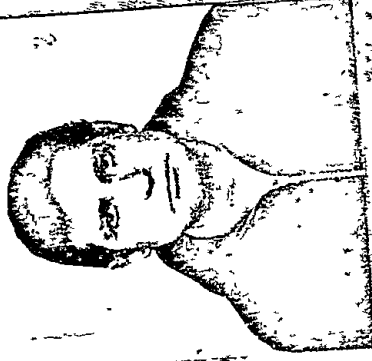
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,70

Capelli castani

Occhi castani

Segni particolari



Firma del titolare

16 MAR 1973

IL SINDACO

Impronta del dito
indice sinistro



UFFICIO DISTRETUALE DELLE IMPOSTE DIRETTORE DI P A O L A

Si certifica

che Mace Pascale S. Fornarine

figura iscritta sui registri mobiliari ed immobiliari del comune di Prato

terreni reddito

dominiale L. nicotro

erente L. apost. no

terreni reddito dominiale L. di. 20 anno

per i redditi di R. Mobili e Complementare, in otto, non figura iscritto né

ha presentato dichiarazione annuale sui redditi.

Si rilascia per uso certificato

Polo di 6.9.54

123359



L. V. DIRETTORE

8

[Handwritten signature]

IMPOSTA

IL PRESIDENTE

to dei suoi redditi.
scussione dell'accertamen-
l'avviso concernente la di-
del Comune di

Spedito al contribuente (3)

La 19

N. d'ordine

clami.
ti alla discussione dei re-
contribuente per interven-
Registro degli avvisi al

per l'anno 19

sui (1)

AVVISO AL RECLAMANTE ED AL PROCURATORE DELLE IMPOSTE PER INTERVENTO ALLA DISCUSSIONE DEI RECLAMI

COMMISSIONE (2)

COMUNE

IMPOSTA sui (1)

(1) Redditi di Ricchezza Mobile o Fabbricati, ecc., o Imposte Indirette.
(2) Discretuale, Provvisoria o Centrale.
(3) Cognome, nome e paternità o ditta del contribuente.
(4) Cognome o ditta del contribuente, oppure consegnato a. . . addett.
(5) Consegna al contribuente, oppure consegnato a. . . addett.
(6) Consegna al contribuente, oppure consegnato a. . . addett.
tribunale, in mancanza di lui o di persone addette alla sua famiglia, alla sua
servizio, oppure all'ufficio del contribuente per rifiuto di rice-
Comune
(6) Firmato qui in calce, oppure dichiarato di non voler firmare, oppure al-
rasper firmare.

FIRMA DEL CONSEGNETARIO DELL'AVVISO
del Registro.

che ha (6) e l'atto è stato da me ritenuto per consegnarsi al l'Ufficio delle
IL MESSO COM

il presente avviso in duplice originale, uno dei quali è stato de-
ho notificato in questo giorno (in lettere)

Io sottoscritto inserviente del Comune di

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
La 19

alle ore nel locale destinato alle riunioni della Com-
la discussione avrà luogo nella adunanza del di
mento avverte il medesimo (4)
il sottoscritto Presidente, in adempimento di quanto prescrive il
discussione per l'accertamento dei suoi (1)

domandato di essere udito in pers-
Avendo il (3) del Co

per l'anno 19

Numero d'ordine deg

CENTRO CONTROLLO REGIONALE

BRINDISI

= D I C H I A R A Z I O N E =

Si dichiara che il Sergente Maggiore marconista in S.P.:

F U O C C O Rodolfo,

di Carmine - classe 1917, presta servizio presso questo Ente, e risiede, unitamente alla propria famiglia, in Brindisi - Via Calabria n°8.-



IL CAPO SEGRETERIA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio di Riscossioni fitti attivi di fabbricati

in Brindisi

Bolletta di carico N. 4

Mese dal 10 APR. 1957 al 10 MAG. 1957

Ruolo N.

Inquilino: Alfredo Rodolfo

Locale: 15° lotto - scala 1/5

SOMME DOVUTE

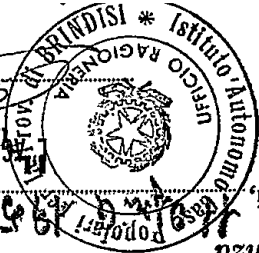
Canone di fitto	5.006	-
Rimborso acqua consumo normale	450	-
» eccedenza trim.	-	-
» canone per luce	50	-
» spese pulizia spazi e altri comuni	-	-
» spese portierato	-	-
» deposito cauzionale	16.971	-
» spese contrattuali	1.000	-
» diritti esazione a domicilio	-	-
Rimborso I. G. E.	151	-
TOTALE	23.628	-

dicansi lire ventitré mila seicentoventotto

Per quietanza

Brindisi,

189/1957



AGENZIA REGIONALE DI RISCOSSIONI FITTI

[Handwritten signature]

Imposta Generale Entrate è stata versata su c/c postale 1-340 intestato al 1° Ufficio Imposta Generale Entrate - Roma

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 3384

Brindisi, li 4 MAG. 1957

AL SIG.

Signor Reofo

VIA

S. Ignazio Romano

lotto 15° scala A/5

Brindisi

OGGETTO: Invio contratto di locazione. =

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto. =



IL PRESIDENTE
(Com. te. Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino

LOTTAIO AUTONOMO PER LE CASSI POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

Prot. n°

14349

UFF. Amm.vo

Brindisi, li

22 AGO. 1964

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

Al Sig.

Patrone Neodono

Via

Pub. Odinio - S. Maria 15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/260

30743

THE TOTAL EST'D MONOPOLY OF THE

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI
UNA PALAZZINA DI CASE TIPO POPOLARE NEL COMUNE DI
S. VITO DEI NORMANNI (Via Lama Ferrata). -

~~Importo netto di ribasso L. 18.445.440. =~~

Impresari: CORRADO PIER MARCELLO di Tunno.

on the road to

REPORT OF THE

IF NOT DETECTED

hanno millenovecentocinquanta cinque, il giorno trenta del mese di Settembre, in Brindisi e nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita alla Via G. B. Galimberto, n° 9. =

Finanzi a me Dr. Ing. Giovanni ROMA fu Biagio, Se-
gretario ff. del Predetto Istituto, autorizzato con
decreto n. 264 del 20/9/1954 alla stipula del con-
tratto nell'interesse dell'Istituto stesso ed ai
sensu dell'art. 153, comma b), del T.U. sulla Razi-
one Popolare ed Economica con R.D. 28 Aprile 1938,
n. 1165, si sono personalmente costituite

10) - il sig. Ubaldo Vallarino di Giuseppe,
di anni 43, nato a La Spezia, e domiciliato in Brindisi

James Rodolfo

~~87 did
in de per~~

si, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°) - CONRADO PIOR MARCELLO di Bumeo, nato il 27 Novembre 1906 in Orta ed ivi domiciliato, imprenditore edile.

Le suddette parti, della cui identità personale lo Segretario sono certo, rinunciano, con il mio consenso alla presenza dei testimoni, -

SI PROMETTE:

- che il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con nota 6 Agosto 1955, n° 14665, diretta al Ministero del LL.PP. ed all'Istituto Case Popolari per conoscenza, in conformità alle disposizioni contenute nella circolare 5 Febbraio 1955, n° 517/547, Dir. XVI° tor del Ministero del LL.PP., fra l'altro autorizzava l'Istituto Case Popolari di Brindisi a provvedere all'appalto dei citati lavori mediante licitazione privata da esserirsi tra un conveniente numero di imprese da stabilirsi di intesa con il locale Ufficio del Genio Civile, il cui verbale sarebbe stato inviato al medesimo Provveditorato per la approvazione;

- che disposta la licitazione privata per l'appalto